

Sezione RIFIUTI

| | | | |
|---|---|------------------------|-------------------|
| RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA | SAN MARCO ROTTAMI SRL | Cod. fiscale | |
| | | 03309130981 | |
| SEDE LEGALE DITTA | Via Gavardina Nord, 8, fraz. Ponte San Marco Calcinato (BS) | | |
| SEDE IMPIANTO | via Benaco n. 90/F Bedizzole (BS) | FOGLIO N. 15 | |
| | | MAPP. N. | 251 sub 23 |
| SUPERFICI | totale insediamento | m ² 1528,62 | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO | Lazzarini Wilma | | |

1. Descrizione delle operazioni dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 1528,62 mq. L'immobile sito nel comune di Bedizzole (BS) via Benaco n. 90/F è censito al foglio 15 mappale n. 251 sub 23 e ha la seguente destinazione urbanistica: "D1 – Aree per la produzione manifatturiera". La ditta ha la piena disponibilità dell'area tramite contratto di affitto;

1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Area 1: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli posti su area pavimentata e impermeabile al coperto all'interno del capannone di circa 230 mq;

Area 2/3: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi decadenti effettuata in cumuli o cassoni posti su area pavimentata e impermeabile al coperto all'interno del capannone di circa 170 mq;

Area 6/7: recupero/trattamento di rifiuti speciali non pericolosi su area pavimentata e impermeabile al coperto all'interno del capannone di circa 200 mq;

Area 4: stoccaggio dei materiali EoW provenienti dalle operazioni di recupero effettuato in cumuli posti su area pavimentata e impermeabile all'interno del capannone di circa 140 mq;

1.3 nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

a) messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e decadenti dalle operazioni di trattamento;

b) trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi:

✓ rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

Le operazioni di recupero svolte sui rifiuti ricevuti sono:

- cernita e selezione con rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata; può essere eseguita manualmente dagli operatori direttamente sui rifiuti stoccati, in fase di movimentazione o anche tramite polipo



meccanico al fine di costituire metalli così come previsti dai Regolamenti.

Per il controllo radiometrico viene utilizzato il rilevatore radiometrico modello NHL5 Portal V della ditta Raycom srl;

Il recupero R4 sarà limitato ai rifiuti di ferro, acciaio, alluminio e rame e loro leghe;

I materiali indesiderati separati dalle frazioni metalliche sono gestiti come rifiuti decadenti dal trattamento di cernita e selezione e sono stoccati all'interno del capannone.

- recupero cavi elettrici: viene utilizzata una pelacavi elettrica modello R1/5 della ditta Lancini Giovanni & c snc (potenzialità 90kg/h) che consente di separare la parte plastica dalla parte metallica; i rifiuti plastici verranno inviati a ditte autorizzate al recupero (R3). Dai trattamenti sopra descritti vengono prodotte:
 - EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 333 del 31/03/2011;
 - EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
 - Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

1.3. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 920 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso da avviare al trattamento presso l'impianto;
- messa in riserva (R13) di 680 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- messa in riserva (R13) di 560 mc di rifiuti in attesa di certificazione;
- 10.000 t/a di trattamento di rifiuti non pericolosi;

1.4. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

| EER | Descrizione | OPERAZIONI | |
|--------|---|------------|--------------------|
| | | R13 | R4 |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi | X | X ² |
| 120103 | limatura, scaglie e polveri di materiali ferrosi | X | X ^{2 e 1} |
| 160117 | metalli ferrosi | X | X |
| 160118 | metalli non ferrosi | X | X |
| 160122 | Componenti non specificati altrimenti limitatamente a componenti elettrici fuori uso presenti nelle automobili (motorino avviamento, tergilavafari, alzacristalli ecc.) | X | X |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 | X | X |
| 170401 | rame, bronzo, ottone | X | X |
| 170402 | alluminio | X | X |
| 170405 | ferro e acciaio | X | X |
| 170407 | metalli misti | X | X |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 | X | X |
| 191001 | Rifiuti di ferro e acciaio | X | X |
| 191002 | rifiuti di metalli non ferrosi | X | X |
| 191202 | metalli ferrosi | X | X |
| 191203 | metalli non ferrosi | X | X |

Nota 1 - l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti;

Nota 2 - l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi e quelli che derivano da lavorazioni a secco;

1.5. i rifiuti, a seconda della tipologia, sono stoccati in cumuli o cassoni all'interno del capannone su pavimentazione impermeabile; nella tavola datata 16.04.2021, acquisita con nota registrata



al P.G. provinciale con il n. 80712 in data 17.05.2021 allegata e parte integrante dell'autorizzazione;

2. Prescrizioni

2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva la modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del regolamento (UE) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre xx.xx.99";
- verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti.
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
 - ✓ codici EER 170411, (limitati ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui ai codici EER 170410*;

- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.



I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

• raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare, si intende per:

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.*
- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.*

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

• controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 101 del 31.07.2020 facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

• controllo visivo all'ingresso del mezzo

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

• controllo visivo del carico



Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità



- a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione e l'eventuale trasbordo può essere effettuata solo all'interno del capannone;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.;
 - 2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
 - 2.8. il conferimento all'impianto di rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big-bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi.
 - 2.9. i contenitori dei rifiuti polverulenti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alla natura ed alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti ivi contenuti e devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate;
 - 2.10. i rifiuti di cui al EER 160122 possono essere conferiti all'impianto purchè rispettino le limitazioni indicate nella descrizione della tabella di cui al punto 1.4 del presente allegato tecnico;
 - 2.11. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
 - 2.12. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011;
 - 2.13. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013.
 - 2.14. i rifiuti identificati dai codici EER 120102 e 120104 che si dovessero trovare allo stato polverulento saranno sottoposti esclusivamente alla messa in riserva in container chiusi e non possono essere movimentati da un container all'altro; ne potrà essere effettuato il recupero (R4) solo se questi saranno caratterizzati da pezzatura tale da non renderli disperdibili;
 - 2.15. l'attività di commercializzazione delle "EOW provenienti da terzi" sia tenuta fisicamente ben separata dall'attività di gestione rifiuti e che non ci sia in alcun modo commistione tra le due attività; a tal proposito la ditta dovrà ottemperare a quanto prestabilito dai Regolamenti UE 333 e 715 in particolare, così come stabilito dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 333/2011, la ditta in qualità di detentore di End of Waste ritirati da terzi deve conferirli agli impianti metallurgici accompagnati dalle varie Certificazioni di Conformità per ogni partita rilasciate dal Produttore o importatore e deve depositarle in aree dedicate non frammiste agli E.o.W. prodotti dall'impianto di recupero della ditta;
 - 2.16. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in



materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio.

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

